

Bruxelles, 16 giugno 2025
(OR. en)

10020/25

**Fascicolo interistituzionale:
2023/0413(COD)**

**AGRI 260
FORETS 39
ENV 490
AGRILEG 95
CODEC 766
IA 65**

NOTA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	9629/25
n. doc. Comm.:	16086/23 + ADD 1-5
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee - <i>Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

1. Il 22 novembre 2023 la Commissione europea ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee. Tale proposta costituisce la principale iniziativa legislativa della "nuova strategia dell'UE per le foreste per il 2030", pubblicata nel 2021.

2. La proposta mira a istituire un sistema di monitoraggio di alta qualità, gestito dalla Commissione europea in cooperazione con gli Stati membri e basato su dati standardizzati o armonizzati, al fine di tenere traccia dei progressi compiuti nel conseguimento dei traguardi e degli obiettivi strategici dell'UE che riguardano le foreste, anche in relazione alla biodiversità, al clima e alla risposta alle crisi, a migliorare la valutazione dei rischi e la preparazione e a sostenere un processo decisionale basato su dati concreti.
3. La Commissione ha proposto di basare il regolamento sull'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (procedura legislativa ordinaria).
4. Il Comitato economico e sociale europeo è stato consultato e ha presentato la sua risposta il 20 marzo 2024¹. Il Comitato delle regioni ha deciso di non formulare un parere.
5. In seno al Parlamento europeo il fascicolo è trattato dalla commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare (ENVI) e dalla commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (AGRI) secondo la procedura con le commissioni congiunte. I relatori designati per il fascicolo sono Emma Wiesner (Renew, SE) della commissione ENVI ed Eric Sargiacomo (S&D, FR) della commissione AGRI. Il 4 dicembre 2024 i membri delle commissioni ENVI e AGRI hanno proceduto a uno scambio di opinioni con la Commissione sulla proposta. Il 13 gennaio 2025 le commissioni ENVI e AGRI hanno tenuto un'audizione pubblica congiunta sul monitoraggio delle foreste. Il 18 febbraio 2025 le due commissioni hanno discusso il progetto di relazione dei correlatori. Il 20 marzo 2025 le commissioni ENVI e AGRI hanno valutato congiuntamente gli emendamenti presentati sul testo. Il voto della plenaria del PE è previsto per settembre 2025.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

6. La presidenza spagnola ha organizzato uno scambio di opinioni sulla proposta in sede di Consiglio "Ambiente" il 18 dicembre 2023. La presidenza belga ha previsto un analogo scambio di opinioni in occasione del Consiglio "Agricoltura e pesca" del 23 gennaio 2024 e ha successivamente informato entrambe le formazioni del Consiglio, rispettivamente il 25 marzo 2024 e il 24 giugno 2024, in merito ai progressi compiuti nell'esame della proposta.

¹ Doc. 8498/24.

7. Per consentire al Consiglio di affrontare efficacemente le questioni intersettoriali contemplate dalla presente proposta legislativa, il 17 gennaio 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha istituito un gruppo ad hoc "Monitoraggio delle foreste". Il gruppo ad hoc riferisce alla formazione "Agricoltura e pesca" del Consiglio e, periodicamente, anche alla formazione "Ambiente" del Consiglio.
8. Sulla base del lavoro complessivo svolto durante la presidenza belga, la presidenza ungherese ha portato avanti le discussioni tecniche in sede di gruppo ad hoc "Monitoraggio delle foreste". Un primo testo di compromesso della presidenza è stato pubblicato nell'ottobre 2024². Tuttavia, un'ampia maggioranza di delegazioni ha chiesto una discussione strategica in sede di Comitato dei rappresentanti permanenti prima di avviare discussioni dettagliate sul testo di compromesso proposto dalla presidenza.
9. Nella riunione del 27 novembre 2024 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha discusso degli obiettivi e dell'ambito di applicazione della proposta, del suo valore aggiunto e del tipo di strumento più appropriato per conseguirne gli obiettivi, al fine di fornire orientamenti sulla via da seguire in merito a questo fascicolo.
10. Nella riunione del Comitato la Commissione ha spiegato che la proposta si basa sul monitoraggio delle foreste già effettuato dagli Stati membri senza introdurre duplicazioni. La Commissione ha sottolineato anche che il valore aggiunto della proposta consisterebbe nell'accuratezza e nella comparabilità dei dati sulle foreste a livello dell'UE, che faciliterebbe il monitoraggio delle tendenze nel tempo e contribuirebbe a garantire che gli obiettivi climatici e i contributi determinati a livello nazionale per arrestare la deforestazione siano conseguiti collettivamente. Inoltre, disporre di dati di qualità e comparabili sulle foreste contribuirebbe a orientare l'elaborazione delle politiche — anche nei settori economici connessi alle foreste come la bioeconomia — e permetterebbe una migliore comprensione dell'esigenza di un'azione collettiva in risposta alle sfide riguardanti le foreste, in particolare quelle provocate dai cambiamenti climatici.

² Docc. 13702/24 e 13119/24 + ADD 1.

11. In risposta alle spiegazioni della Commissione, la grande maggioranza delle delegazioni ha riconosciuto il valore dell'armonizzazione e della standardizzazione dei dati sulle foreste a livello dell'UE. Tuttavia, la maggior parte delle delegazioni ha sottolineato che la proposta dovrebbe essere semplificata, precisando che l'ambito di applicazione dovrebbe essere limitato in linea con il principio di sussidiarietà e concentrarsi su un numero più ridotto di indicatori chiave per la raccolta di dati sulle foreste con un chiaro valore aggiunto. La maggior parte delle delegazioni hanno inoltre dichiarato che sarebbero favorevoli a un approccio dal basso verso l'alto, basato sull'armonizzazione dei dati già raccolti nell'ambito degli inventari forestali nazionali e su un migliore allineamento con gli obblighi già esistenti in materia di comunicazione dei dati sulle foreste. La maggioranza delle delegazioni ha inoltre confermato che un regolamento potrebbe essere uno strumento adeguato per conseguire gli obiettivi proposti.
12. I lavori tecnici sono successivamente proseguiti a livello di gruppo e il 9 dicembre 2024 la presidenza ungherese ha presentato al Consiglio "Agricoltura e pesca" una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori relativi alla proposta³.
13. I lavori tecnici sono proseguiti durante la presidenza polacca con sei riunioni del gruppo ad hoc "Monitoraggio delle foreste" che hanno costituito la base per l'elaborazione di diversi progetti di testi di compromesso da parte della presidenza polacca. La quarta revisione del progetto di testo di compromesso della presidenza è stata discussa a livello di gruppo ad hoc "Monitoraggio delle foreste" il 4 giugno 2025.

³ Doc. 16255/24.

14. La Commissione ha espresso preoccupazione per questo progetto riveduto di testo di compromesso della presidenza che, a suo parere, pregiudica il conseguimento gli obiettivi della proposta e il suo valore aggiunto. La Commissione ritiene che l'integrazione del telerilevamento con i dati rilevati a terra sia essenziale e che pertanto la soppressione degli indicatori che dovrebbero essere monitorati dalla Commissione attraverso l'osservazione della Terra (o dagli Stati membri, qualora scelgano di farlo) e di qualsiasi mappatura e condivisione di dati rilevati a terra da parte degli Stati membri priverebbe la proposta dei suoi principali valori aggiunti, che consistono nel migliorare la qualità complessiva dei dati sulle foreste e nel produrre mappe forestali accurate a livello dell'UE. La Commissione ha inoltre sottolineato che, con la soppressione di tutti gli indicatori connessi alla resilienza, il testo di compromesso della presidenza non permetterebbe di portare avanti il monitoraggio in tempo reale degli impatti climatici sulle foreste dell'UE. La Commissione ha altresì rilevato che la soppressione della frequenza standardizzata del monitoraggio inciderebbe sull'affidabilità dei dati raccolti sulle foreste.
15. Due delegazioni hanno sostenuto la proposta della Commissione fin dall'inizio e avrebbero preferito che il progetto di testo di compromesso della presidenza rispecchiasse in misura molto maggiore le disposizioni proposte dalla Commissione. Tuttavia, una grande maggioranza delle delegazioni ha espresso costante sostegno alle modifiche suggerite dalla presidenza.
16. Nella riunione del 13 giugno 2025 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha esaminato il progetto di testo di compromesso della presidenza e ha convenuto di sopprimere il conferimento alla Commissione del potere di adottare un atto delegato di cui all'articolo 7, paragrafo 5, come richiesto da diverse delegazioni nel corso della riunione. Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha approvato l'ultimo testo di compromesso della presidenza modificato e ha convenuto di trasmetterlo al Consiglio e di invitare quest'ultimo a raggiungere un orientamento generale sul testo nella sessione del 23 e 24 giugno 2025.

III. PRINCIPALI ELEMENTI DEL TESTO DI COMPROMESSO

Semplificazione e approccio dal basso verso l'alto

17. Fin dall'inizio dell'esame della proposta, una delle principali preoccupazioni per la grande maggioranza delle delegazioni è stata la finalità esatta della raccolta di vari dati sulle foreste sulla base degli indicatori contenuti negli allegati da I a III. Un gran numero di delegazioni ritiene che alcuni indicatori non siano stati sufficientemente sviluppati (in termini di metodologia, precisione, accuratezza, frequenza e, in particolare, costi aggiuntivi previsti), anche se si propone di apportare maggiori dettagli in una fase successiva mediante atti delegati o di esecuzione. Ritengono inoltre che alcuni indicatori sembrano più orientati alla ricerca e non debbano pertanto essere resi obbligatori in questa fase.
18. In risposta, i rappresentanti della Commissione hanno fatto riferimento alla tabella 21 della valutazione d'impatto, che fornisce una panoramica degli indicatori e dei parametri inclusi nella proposta, collegati agli obiettivi strategici previsti. Inoltre, in occasione della riunione del gruppo ad hoc "Monitoraggio delle foreste" del 5 marzo 2025, i rappresentanti della Commissione hanno presentato tre tabelle contenenti ulteriori spiegazioni dettagliate⁴ sui collegamenti con altri atti legislativi esistenti e sul valore aggiunto degli indicatori contenuti nella proposta.
19. Tuttavia, le spiegazioni fornite dai rappresentanti della Commissione non hanno convinto la maggioranza delle delegazioni, che hanno continuato a chiedere una semplificazione e a sottolineare che un "approccio dal basso verso l'alto" sarebbe più appropriato, vale a dire che il monitoraggio delle tendenze a livello nazionale dovrebbe costituire il punto di partenza per l'elaborazione delle politiche a livello dell'UE.
20. In risposta a tali preoccupazioni, la presidenza ha introdotto un nuovo paragrafo nell'articolo 7 e un nuovo allegato III bis che comprende gli indicatori forestali già comunicati dagli Stati membri nell'ambito di altri atti legislativi dell'UE e altri sistemi di comunicazione internazionali. Inoltre, si propone che la Commissione raccolga le informazioni sulle foreste di cui al nuovo allegato III bis e le renda accessibili al pubblico attraverso il sistema d'informazione forestale europeo (FISE).

⁴ Docc. WK 2138/2025 + ADD 1-2.

Telerilevamento e mappatura

21. Nel corso dell'esame della proposta, molte delegazioni hanno espresso preoccupazioni in merito all'accuratezza e all'affidabilità dei dati ottenuti mediante telerilevamento. Tali delegazioni hanno messo in discussione anche i requisiti proposti per la mappatura, le cui finalità non sono sempre chiare a loro avviso e il cui adempimento comporta un carico di lavoro significativo e costi elevati non interamente rispecchiati nella valutazione d'impatto che accompagna la proposta. Esse fanno notare che, sebbene il telerilevamento sia utilizzato come prima soluzione predefinita, la mappatura risultante dal telerilevamento deve ancora essere controllata e corretta mediante indagini a terra. Tali delegazioni ritengono che, in linea con il principio di sussidiarietà, la mappatura debba rimanere di competenza degli Stati membri, che sarebbero in una posizione migliore per sviluppare soluzioni efficaci sotto il profilo dei costi e ben adattate alle loro specificità. Per rispondere alle preoccupazioni di cui sopra, il testo di compromesso della presidenza elimina l'allegato I e l'articolo 6 e sposta l'attenzione della raccolta dei dati sulle foreste verso le fonti nazionali e gli indicatori di cui all'allegato II.

Allegato II ampliato — Dati raccolti dagli Stati membri

22. La maggior parte degli Stati membri ha sottolineato che il sistema di monitoraggio forestale dell'UE dovrebbe basarsi sui dati nazionali esistenti ottenuti da varie fonti. Pertanto, nel suo testo di compromesso, la presidenza propone di ampliare l'allegato II per includere indicatori raccolti dagli Stati membri che potrebbero sostenere il monitoraggio delle foreste in linea con gli obiettivi della proposta e prevedere che le informazioni sulle foreste siano disponibili al pubblico a livello dell'UE.

Soppressione degli indicatori aggiuntivi di cui all'allegato III

23. Numerose delegazioni hanno chiesto la soppressione degli indicatori aggiuntivi contenuti nell'allegato III, sostenendo che il loro valore aggiunto non è stato sufficientemente dimostrato. In risposta a tale richiesta la presidenza propone, nel suo testo di compromesso, la soppressione dell'articolo 8 e dell'allegato III.

Base per la raccolta di dati sulle foreste - Concetto di "unità forestale"

24. La proposta della Commissione prevede di individuare e localizzare le unità forestali come base per garantire la coerenza dei dati raccolti, in modo da poter monitorare nel tempo i cambiamenti nella copertura forestale e nelle sue caratteristiche. Tuttavia, molti Stati membri hanno espresso preoccupazioni in merito al sistema di identificazione delle unità forestali, in particolare per quanto riguarda il valore aggiunto poco chiaro del concetto, le difficoltà d'interpretazione delle unità forestali, le questioni relative alla protezione dei dati e le incertezze sul modo in cui le unità forestali possono evolvere nel tempo. Inoltre, non tutti gli Stati membri dispongono di un sistema nazionale di unità forestali, per cui tale sistema non potrebbe essere utilizzato in un approccio dal basso verso l'alto a livello dell'UE. In risposta a tali preoccupazioni la presidenza ha eliminato, nel suo testo di compromesso, il sistema di identificazione delle unità forestali.

Armonizzazione dei dati e ruolo della rete ENFIN

25. Numerose delegazioni hanno indicato che l'armonizzazione dei dati dovrebbe essere effettuata dagli stessi Stati membri, con il sostegno della rete europea degli inventari forestali nazionali (ENFIN). Tuttavia, alcune delegazioni preferirebbero che questo processo fosse gestito dalla Commissione. Per far fronte a tali opinioni divergenti, la presidenza ha introdotto un nuovo articolo (articolo 5 bis) che chiarisce la responsabilità per quanto riguarda l'armonizzazione dei dati. Il formato per lo scambio di dati predefinito e il processo di condivisione dei dati saranno stabiliti mediante un nuovo atto di esecuzione.
26. Considerando lo stato attuale della rete ENFIN e il ruolo degli Stati membri nel suo sviluppo, la presidenza propone altresì di includere nel preambolo un riferimento alla cooperazione con tale rete. Inoltre, le disposizioni di cui all'articolo 5 bis, paragrafo 2, consentirebbero alla rete ENFIN di assistere gli Stati membri nel processo di armonizzazione.

Piani forestali nazionali integrati a lungo termine

27. La grande maggioranza delle delegazioni non è favorevole ai piani forestali nazionali integrati a lungo termine proposti, neppure su base volontaria. Ritiene che gli obiettivi di tali piani nazionali non siano chiari e che, in applicazione del principio di sussidiarietà, i piani e/o le strategie forestali nazionali debbano rimanere di competenza degli Stati membri. In risposta a tali preoccupazioni, la presidenza ha soppresso tali disposizioni (articolo 13 e allegato IV) nel suo testo di compromesso.

IV. CONCLUSIONE

28. Si invita il Consiglio "Agricoltura e pesca" a raggiungere un orientamento generale sul testo di compromesso della presidenza che figura nell'allegato della presente nota nella sessione del 23 e 24 giugno 2025.

2023/0413 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹,

visto il parere del Comitato delle regioni²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) Le foreste e altre superfici boschive occupano quasi la metà della superficie terrestre dell'Unione e svolgono un ruolo fondamentale nella mitigazione dei cambiamenti climatici e nell'adattamento agli stessi, nella conservazione e nel ripristino della biodiversità, nel garantire una solida bioeconomia basata sulle foreste e zone rurali prospere, nel preservare il patrimonio culturale e nell'offrire opportunità ricreative ed educative per il benessere dei cittadini dell'Unione. Le foreste forniscono servizi ecosistemici essenziali come la regolazione del clima, la depurazione dell'aria, l'approvvigionamento idrico e la regolazione delle acque, il controllo delle inondazioni e dell'erosione, habitat per la biodiversità e risorse genetiche. Una parte significativa della bioeconomia nell'Unione si regge su ecosistemi forestali sani e gestiti in modo sostenibile che forniscono le materie prime (legno e altro, come alimenti e piante medicinali) per una serie di settori, alimentando catene del valore forestali estese che attualmente sostengono 4,5 milioni di posti di lavoro nell'Unione.

(1 bis) Inoltre, i terreni boschivi rappresentano uno dei principali pozzi di carbonio dell'Unione e si prevede che svolgeranno un ruolo essenziale a favore degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi, nel rispetto degli impegni assunti con il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio ("normativa europea sul clima")³, quale l'obiettivo dell'Unione di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050, e del pacchetto legislativo "Pronti per il 55 %", in particolare per quanto riguarda i nuovi obblighi di monitoraggio introdotti dal regolamento (UE) 2018/1999 riveduto del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ relativamente al regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento LULUCF")⁵. I terreni boschivi sono inoltre soggetti ad altri obblighi, quali quelli relativi alla protezione delle specie e degli habitat a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio⁶, alla deforestazione a norma del regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulla deforestazione")⁷, [al ripristino della natura di cui al regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸] e all'energia da fonti rinnovabili a norma della

³ Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("Normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1119/oj>).

⁴ Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1999/oj>).

⁵ Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2018/841/oj>).

⁶ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

⁷ Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato dell'Unione e all'esportazione dall'Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010 (GU L 150 del 9.6.2023, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1115/oj>).

⁸ Regolamento (UE) 2024/1991 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2024, sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869 (GU L, 2024/1991, 29.7.2024, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1991/oj>).

direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle energie rinnovabili")⁹. Le foreste e la silvicoltura sono inoltre cruciali per conseguire priorità fondamentali quali il nuovo Bauhaus europeo¹⁰ o la strategia dell'UE per la bioeconomia¹¹.

- (2) Tuttavia, negli ultimi anni, i cambiamenti climatici hanno determinato eventi siccitosi, infestazioni di bostrico tipografo e incendi boschivi senza precedenti che a loro volta hanno causato un significativo deperimento degli alberi e una perdita temporanea di foreste in molti Stati membri. Stando alle previsioni, la frequenza e la gravità di eventi climatici e meteorologici estremi continueranno ad aumentare. Gran parte delle foreste dell'Unione è vulnerabile ai loro effetti che, oltre ad avere ricadute negative per i proprietari delle foreste stesse, i settori industriali e le catene del valore basati sulle foreste, i mezzi di sussistenza rurali e la biodiversità forestale, nuocciono alla capacità delle foreste di fornire servizi ecosistemici essenziali da cui dipendono il benessere dei cittadini dell'Unione e la bioeconomia nell'Unione. I rischi come gli incendi boschivi e le infestazioni di parassiti sono di natura transfrontaliera e registrano un aumento dovuto ai cambiamenti climatici. Ciò comporta costi più elevati per la loro soppressione e contribuisce alla volatilità del mercato del legno. Le foreste europee subiscono già l'impatto economico degli incendi boschivi, con perdite quantificabili in circa 1,5 miliardi di euro l'anno, mentre l'aumento delle temperature ridurrà probabilmente il valore dei terreni forestali di diverse centinaia di miliardi di euro entro la fine del secolo a causa dei cambiamenti nella composizione delle specie.

⁹ Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (rifusione) (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2018/2001/oj>).

¹⁰ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Nuovo Bauhaus europeo - Bello, sostenibile, insieme (COM(2021) 573 final).

¹¹ Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, L'innovazione per una crescita sostenibile: una bioeconomia per l'Europa (COM/2012/60 final).

- (3) Per affrontare queste tendenze negative e minacce, garantire che le foreste dell'Unione possano continuare a svolgere le loro molteplici funzioni nonostante i cambiamenti climatici, e preservare gli ecosistemi forestali in quanto patrimonio naturale occorre rafforzare la prevenzione delle catastrofi ai danni delle foreste, migliorare le capacità di preparazione, risposta e di ripresa post-catastrofe, rafforzare la biodiversità per migliorare la resilienza delle foreste agli effetti del clima, incrementare la capacità di gestione dei rischi e consolidare gli approcci di gestione adattiva delle foreste.
- (4) Gli Stati membri, i proprietari di foreste e l'Unione possono adottare misure adeguate solo se dispongono di dati e informazioni sulle foreste coerenti, affidabili, tempestivi, comparabili e di alta qualità. A tal fine dovrebbe essere istituito un sistema di monitoraggio delle foreste a livello europeo per raccogliere e condividere informazioni armonizzate sulle foreste. Si dovrebbero sfruttare appieno i sistemi di monitoraggio nazionali esistenti per evitare duplicazioni e oneri amministrativi supplementari. Un siffatto sistema potrebbe contribuire a una migliore comprensione delle tendenze specifiche che interessano le foreste e sostenere gli sforzi volti ad affrontare le sfide riguardanti le foreste, anche individuando i potenziali rischi e danni e apportandovi una risposta in modo tempestivo.
- (5) [...]
- (6) [...]
- (7) La maggior parte dei dati sulle foreste a livello nazionale è stata raccolta tramite inventari nazionali. Storicamente, l'accento è sempre stato posto principalmente sulle condizioni delle foreste e sull'uso sostenibile delle risorse di legname, ma negli ultimi decenni sono state incluse in maniera crescente altre funzioni delle foreste. La rete ENFIN può contribuire alla messa a disposizione di dati di qualità comparabili in tutti i settori strategici pertinenti. Nel complesso l'attuale monitoraggio delle foreste nell'Unione dovrebbe svilupparsi ulteriormente verso un sistema più armonizzato, basato su un approccio graduale dal basso verso l'alto attraverso gli inventari forestali nazionali (National Forest Inventories - NFI) e la rispettiva rete pertinente, al fine di garantire la raccolta e la condivisione sistematiche dei dati in linea con descrizioni comuni e serie temporali lunghe e comparabili.

- (7 bis) Gli inventari forestali nazionali sono compilati da decenni in molti Stati membri e costituiscono una fonte di dati consolidata, scientificamente solida e verificata sul campo per quanto concerne lo stato e lo sviluppo delle foreste. In quanto tali, i dati degli inventari forestali nazionali dovrebbero rappresentare il punto di riferimento principale e la base per il monitoraggio delle foreste a livello dell'Unione, garantendo la coerenza, l'affidabilità e la comparabilità delle informazioni nel tempo.
- (8) [...]
- (9) [...]
- (10) [...]
- (11) Nel contesto descritto è opportuno che la Commissione istituisca, in collaborazione con gli Stati membri, un sistema di monitoraggio delle foreste basato su due elementi che dovrebbero essere gradualmente resi operativi: un quadro di raccolta dei dati sulle foreste e un quadro di condivisione delle informazioni sulle foreste. Il sistema di monitoraggio delle foreste dovrebbe consentire la raccolta di dati da parte degli Stati membri per fornire alla Commissione informazioni basate, ove disponibili, sui loro sistemi già esistenti, compresi gli inventari forestali nazionali, l'osservazione della Terra e altre fonti pertinenti. Gli Stati membri mantengono flessibilità per quanto riguarda la selezione delle fonti di dati sulle foreste ai fini di altre normative dell'UE e la progettazione e gestione dei rispettivi sistemi nazionali di monitoraggio delle foreste. Il sistema di monitoraggio delle foreste dovrebbe rispettare i principi stabiliti dall'ultimo quadro europeo di interoperabilità¹².
- (12) [...]
- (13) [...]
- (14) [...]

¹² Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Quadro europeo di interoperabilità - Strategia di attuazione, del 23.3.2017 (COM(2017) 134 final).

- (15) Al fine di ridurre i costi e facilitare l'accesso alle informazioni sulle foreste, il quadro di condivisione [...] delle informazioni sulle foreste dovrebbe assicurare che tali informazioni siano rese accessibili al pubblico dagli Stati membri e dalla Commissione, anche nel sistema d'informazione forestale europeo. Gli Stati membri dovrebbero poter continuare a utilizzare i sistemi di raccolta dei dati di cui già dispongono e procedere all'armonizzazione delle informazioni sulle foreste.
- (15 bis) Al fine di creare un sistema di monitoraggio delle foreste flessibile e ridurre gli oneri amministrativi, gli Stati membri possono scegliere che la Commissione effettui il processo di armonizzazione garantendo tutte le necessarie rigorose salvaguardie di riservatezza per i dati forniti. Gli Stati membri potranno conferire alla Commissione il mandato di seguirne lo sviluppo per loro conto.
- (15 ter) È opportuno tener conto della situazione particolare delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, elencate all'articolo 349 TFUE. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alle regioni ultraperiferiche in considerazione delle caratteristiche specifiche di tali territori, come la grande distanza, l'insularità, la topografia e il clima difficili. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di rispettare volontariamente una parte o la totalità degli obblighi in materia di raccolta di dati e comunicazione di informazioni sulle foreste previsti dal presente regolamento per quanto riguarda le regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 TFUE.

(15 quater) Per assicurare la coerenza con altri atti legislativi dell'Unione che riguardano le foreste, il sistema di monitoraggio delle foreste dovrebbe includere le informazioni disponibili sulle foreste comunicate dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) 2024/1991 sul ripristino della natura e che modifica il regolamento (UE) 2022/869, del regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei, del regolamento (UE) 2018/1999 sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e del regolamento (CE) n. 1737/2006 della Commissione relativo al monitoraggio delle foreste e delle interazioni ambientali nella Comunità. È importante garantire l'efficienza del sistema di monitoraggio delle foreste includendo tutte le pertinenti informazioni sulle foreste disponibili al pubblico nel sistema d'informazione forestale europeo.

(15 quinquies) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai siti militari e ai dati sulle foreste protetti per motivi di sicurezza o difesa nazionali.

(16) [...]

(17) Il presente regolamento contribuisce all'attuazione della convenzione della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, adottata ad Aarhus il 25 giugno 1998, di cui l'Unione è parte, migliorando la disponibilità, la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni ambientali relative alle foreste.

(18) Al fine di garantire la compatibilità dei sistemi di archiviazione e scambio dei dati per la raccolta e la condivisione dei dati sulle foreste nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare coinvolgendo anche organismi specializzati. Tale cooperazione può avere luogo nell'ambito del comitato permanente forestale istituito mediante decisione [X/X] del Parlamento europeo e del Consiglio¹³.

¹³ Decisione (UE) X/X del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale (GU ...).

- (19) Il sistema di monitoraggio dovrebbe garantire che le informazioni condivise siano affidabili e verificabili. È pertanto opportuno che gli Stati membri assicurino la qualità e la completezza dei dati raccolti e delle informazioni condivise sulle foreste nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste.
- (20) Al fine di sostenere gli Stati membri nel monitoraggio delle foreste, il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro per il coordinamento e la collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri nonché tra gli Stati membri stessi, così da migliorare la qualità, la tempestività e la copertura dell'armonizzazione dei dati sulle foreste e della condivisione di informazioni. È opportuno che il quadro di cooperazione sia inclusivo e basato su dati scientifici e miri a migliorare ulteriormente l'affidabilità dei pareri scientifici e la qualità e copertura delle informazioni, facilitando in tal modo lo scambio di conoscenze e buone pratiche. Detto quadro dovrebbe garantire la partecipazione delle autorità competenti responsabili dei diversi obiettivi strategici che riflettono la multifunzionalità delle foreste, nonché di esperti indipendenti in linea con la decisione [X/X] del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁴. Per l'attuazione del quadro di cooperazione, è opportuno che ciascuno Stato membro designi corrispondenti nazionali e ne informi la Commissione; i corrispondenti nazionali dovrebbero essere i principali punti focali per qualsiasi attività connessa al sistema di monitoraggio delle foreste. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero inoltre avvalersi delle strutture regionali di collaborazione istituzionale esistenti, comprese quelle previste dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti.
- (21) [...]

¹⁴ Decisione (UE) X/X del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale (GU ...).

- (22) [...]
- (23) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, è opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda le norme tecniche e le procedure di condivisione delle informazioni e il formato per lo scambio di dati a fini di armonizzazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate in conformità del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵.
- (24) È opportuno che la Commissione riesamini periodicamente il presente regolamento, tenendo conto dei pertinenti sviluppi della normativa dell'Unione, dei quadri internazionali e dei progressi tecnologici e scientifici, nonché delle ulteriori esigenze di monitoraggio. Il riesame dovrebbe inoltre valutare la qualità dell'armonizzazione dei dati. È opportuno che la Commissione riferisca in merito all'attuazione del presente regolamento cinque anni dopo l'entrata in vigore.
- (24 bis) Nel quadro del riesame, è opportuno prestare particolare attenzione al potenziale evolutivo delle tecnologie di osservazione della Terra e dei dati in situ relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione, nonché alla resilienza delle foreste, come la composizione e la mescolanza di specie arboree, le strutture dei popolamenti, i disturbi forestali e il sequestro del carbonio. È inoltre opportuno valutare la necessità di modificare le specifiche tecniche delle informazioni già incluse nel regolamento. Eventuali sviluppi futuri dovrebbero essere efficaci sotto il profilo dei costi, scientificamente solidi e complementari ai sistemi nazionali esistenti, tenendo conto delle esigenze di armonizzazione o normazione necessarie.

¹⁵ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj>).

- (24 ter) La Commissione dovrebbe svolgere adeguate consultazioni nella fase di preparazione del riesame, anche a livello di esperti. A tal fine la Commissione può istituire un gruppo di esperti. L'invito a partecipare al gruppo di esperti può essere esteso alla rete ENFIN, a strutture regionali di collaborazione istituzionale, a organismi internazionali e, se del caso, a ICP Foreste. Al fine di garantire la trasparenza del processo di riesame, il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero essere regolarmente informati al riguardo.
- (24 quater) Il programma Copernicus, istituito dal regolamento (UE) 2021/696¹⁶, fornisce un accesso aperto e gratuito ai dati di osservazione della Terra, compresi i dati satellitari, il che svolge un ruolo fondamentale nel sostenere il monitoraggio delle foreste e la gestione dei rischi, ad esempio per quanto riguarda gli incendi boschivi, la siccità o le infestazioni di parassiti. I dati del telerilevamento messi a disposizione attraverso Copernicus contribuiscono a un processo decisionale più tempestivo e informato nella politica forestale in tutta l'Unione. In tale contesto, gli Stati membri possono scegliere di cooperare con la Commissione fornendo dati sulle foreste in situ per calibrare le informazioni del telerilevamento, il che stimolerà lo sviluppo del programma Copernicus.
- (25) Le foreste dell'Unione e la loro gestione sostenibile sono fondamentali per gli obiettivi del Green Deal europeo. L'Unione è competente in una serie di ambiti, come il clima, l'ambiente, lo sviluppo rurale e la prevenzione delle catastrofi, che possono riguardare anche le foreste. Gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire garantire un alto livello di qualità e comparabilità delle informazioni sulle foreste condivise nell'Unione e promuovere gli sforzi degli Stati membri tesi a salvaguardare e mantenere la multifunzionalità e la resilienza delle foreste dell'Unione, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma, in ragione della portata e degli effetti dell'azione proposta, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione. L'Unione può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

¹⁶ Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014/CE e la decisione n. 541/2014/UE (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento istituisce un quadro di monitoraggio unionale delle foreste stabilendo norme che:
 - a) contribuiscono alla tempestività, all'accuratezza, alla coerenza, alla trasparenza, alla comparabilità e alla completezza delle informazioni sulle foreste all'interno dell'Unione e alla loro accessibilità al pubblico;
 - b) [...]
 - c) istituiscono una cooperazione rafforzata tra la Commissione e gli Stati membri per quanto riguarda la condivisione delle informazioni sulle foreste;

c nuovo) tengono conto della situazione specifica delle regioni ultraperiferiche.
2. Il presente regolamento stabilisce norme per raccogliere e mettere a disposizione informazioni armonizzate a sostegno dei seguenti elementi:
 - d) l'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione connesse alla conservazione, al ripristino e all'uso sostenibile delle foreste e dei servizi che offrono, salvaguardando e sviluppando foreste multifunzionali e resilienti, anche per quanto riguarda:

- a) l'adattamento ai cambiamenti climatici e la loro mitigazione;
 - b) la biodiversità;
 - c) la prevenzione e gestione del rischio di catastrofi;
 - d) la salute delle foreste;
 - e) l'uso della biomassa forestale per diversi scopi socioeconomici;
 - f) [...]
- e) l'aumento della resilienza delle foreste agli incendi boschivi, ai parassiti, alla siccità e ad altri disturbi.
- 2 bis. Il presente regolamento non si applica ai siti militari e ai dati sulle foreste protetti per motivi di sicurezza o difesa nazionali.
- 2 ter. Il presente regolamento non si applica alle regioni ultraperiferiche.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

- 1) [...]
- 2) [...]
- 3) [...]
- 4) "dati sulle foreste": dati primari grezzi non elaborati, quali dati in situ o immagini ottenute con il telerilevamento;

- 5) "osservazione della Terra": la raccolta di dati sui sistemi fisici, chimici e biologici della Terra attraverso tecnologie di telerilevamento quali satelliti o piattaforme aeree che trasportano sensori di imaging o di altro tipo;
- 6) "foresta": foresta ai sensi della definizione di cui alla valutazione delle risorse forestali mondiali (*Global Forest Resources Assessment - FRA*) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura nella sua versione più aggiornata e nelle relative note esplicative, esclusa la nota esplicativa 9¹⁷;
- 7) "altre superfici boschive": terreni diversi dalle foreste ai sensi della definizione di cui alla valutazione delle risorse forestali mondiali (*Global Forest Resources Assessment - FRA*) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura nella sua versione più aggiornata e nelle relative note esplicative;
- 8) "armonizzazione": processo che utilizza i dati disponibili raccolti attraverso diversi sistemi di monitoraggio per ricavare informazioni sulle foreste comparabili a livello dell'Unione in linea con una descrizione di riferimento concordata;
- 9) [...]
- 10) "dati in situ": i dati raccolti sul campo tramite una rete di siti di monitoraggio, come quelli usati ai fini degli inventari forestali nazionali, secondo protocolli nazionali standardizzati;
- 10 bis) "informazioni sulle foreste": dati sulle foreste elaborati, strutturati e aggregati relativi allo stato delle foreste e al loro uso.

¹⁷ FAO, 2025. *Global Forest Resources Assessment* (valutazione delle risorse forestali mondiali) 2025, *Terms and Definitions* (termini e definizioni), FRA, 2025. Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO). *Forest Resources Assessment Working Paper* (documento di lavoro sulla valutazione delle risorse forestali) n. 194.

CAPO 2

MONITORAGGIO DELLE FORESTE

Articolo 3

Sistema di monitoraggio delle foreste

1. La Commissione, in collaborazione con gli Stati membri ai sensi dell'articolo 11, istituisce e gestisce un sistema di monitoraggio delle foreste comprendente gli elementi seguenti:
 - a) [...]
 - b) un quadro di raccolta dei dati sulle foreste, conformemente all'articolo 5;
 - c) un quadro di condivisione delle informazioni sulle foreste, conformemente all'articolo 7.

2. Il sistema di monitoraggio delle foreste è costituito da banche dati elettroniche e consente alla Commissione di agevolare lo scambio e l'integrazione delle informazioni sulle foreste con altre banche dati elettroniche.

Il sistema di monitoraggio delle foreste garantisce la raccolta regolare e sistematica dei dati sulle foreste di cui al presente regolamento a partire da una o più delle seguenti fonti:

- a) dati sulle foreste ricavati dall'osservazione della Terra basati su ortoimmagini aeree o spaziali, grazie ai satelliti di Copernicus o altri sistemi equivalenti;
- b) dati in situ attraverso una rete di siti di monitoraggio;
- c nuovo) altre fonti pertinenti.

3. La Commissione può chiedere l'assistenza di strutture regionali di collaborazione istituzionale esistenti, comprese quelle previste dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti, per facilitare l'istituzione e il funzionamento del sistema di monitoraggio delle foreste e per fornire alle autorità competenti degli Stati membri consulenza tecnica sul monitoraggio delle foreste.
4. L'Agenzia europea dell'ambiente assiste la Commissione e gli Stati membri nell'attuazione del sistema di monitoraggio delle foreste, compreso lo sviluppo e il funzionamento del sistema d'informazione forestale europeo (FISE).
5. La Commissione condivide gratuitamente i dati di osservazione della Terra che produce con le autorità nazionali competenti per il sistema di monitoraggio delle foreste o con i fornitori di servizi autorizzati da tali autorità a rappresentarle.

Articolo 4

Sistema di identificazione geograficamente esplicita delle unità forestali

[...]

Articolo 5

Quadro di raccolta di dati sulle foreste

1. Il quadro di raccolta di dati sulle foreste è operativo entro il [*PO: inserire la data corrispondente a 24 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], per quanto riguarda la raccolta dei dati sulle foreste di cui al paragrafo 3 conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato II.
2. [...]
3. Gli Stati membri forniscono le seguenti informazioni sulle foreste:
 - a) area forestale;
 - a bis) tipo di foresta;
 - a ter) altre superfici boschive;
 - a quater) biomassa epigea;
 - b) volume degli alberi in piedi;
 - c) incremento annuo netto;
 - d) [...]
 - e) composizione e ricchezza delle specie arboree;
 - f) [...]
 - g) [...]
 - h) legno morto;

- i) [...]
 - j) [...]
 - k) superficie delle foreste primarie e antiche;
 - l) aree forestali protette;
 - m) [...]
 - n) [...]
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri raccolgono dati in situ sulla base di indagini a terra, integrati, ove opportuno, da dati dell'osservazione della Terra e dati provenienti da altre fonti di informazione pertinenti. Le indagini a terra si basano su una rete di siti di monitoraggio, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli utilizzati per gli inventari forestali nazionali. I siti di monitoraggio sono rappresentativi della superficie forestale dello Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera a), e coerenti con questo dato.
5. Quando condividono le informazioni sulle foreste di cui all'articolo 5, paragrafo 3, secondo la frequenza di cui all'allegato II, gli Stati membri possono utilizzare:
- a) gli ultimi dati disponibili;
 - b) stime, comprese previsioni e medie mobili, basate sui cicli dell'inventario forestale nazionale;
 - c) aggiornamenti annuali dei dati.

Articolo 5 bis

Processo di armonizzazione

1. Gli Stati membri procedono all'armonizzazione dei dati sulle foreste per fornire le informazioni sulle foreste elencate all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato II.
2. Per procedere all'armonizzazione, gli Stati membri possono chiedere l'assistenza della Commissione o delle strutture e associazioni di collaborazione istituzionale esistenti, comprese quelle previste dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti.
3. Gli Stati membri possono decidere che la Commissione proceda all'armonizzazione delle informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato II. Gli Stati membri che scelgono questa opzione forniscono alla Commissione i dati sulle foreste necessari per la stima delle informazioni elencate all'articolo 5, paragrafo 3, almeno un anno prima della comunicazione delle pertinenti informazioni sulle foreste.
4. Qualora uno Stato membro scelga di avvalersi dell'opzione di cui al paragrafo 3, la Commissione condivide informazioni limitate, sicure e armonizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3.
5. [...]

Articolo 6

Non partecipazione

[...]

Articolo 7

Quadro di condivisione delle informazioni sulle foreste

1. Entro il [*PO: inserire la data corrispondente a 36 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento*], gli Stati membri condividono le informazioni sulle foreste più recenti disponibili di cui all'articolo 5, paragrafo 3, conformemente alle specifiche tecniche di cui all'allegato II.

2. [...]

3. La Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni seguenti nel sistema d'informazione forestale europeo:
 - a) [...]
 - b) le informazioni condivise a norma del paragrafo 1 del presente articolo;
 - c) [...]
 - d) [...]

- 3 bis. La Commissione rende accessibili al pubblico nel sistema d'informazione forestale europeo le informazioni disponibili sulle foreste, elencate anche nell'allegato III, lettera a), e comunicate dagli Stati membri a norma degli obblighi previsti in altri atti legislativi dell'Unione riguardanti le foreste e in altri sistemi di comunicazione pertinenti:
 - a) superficie degli habitat forestali nei siti Natura 2000;
 - b) indice dell'avifauna comune in habitat forestale;
 - c) biomassa forestale per la bioenergia;
 - d) connettività delle foreste;
 - e) prelievi;

f) superficie forestale disponibile per l'approvvigionamento di legno e non disponibile per l'approvvigionamento di legno;

f bis) produzione e commercio di prodotti in legno;

f ter) incendi boschivi;

f quater) percentuale di foreste con struttura disetanea.

4. [...]

5. [...]

5 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione che specificano il formato per lo scambio di dati previsto dall'articolo 5 bis, paragrafo 3, nonché le norme e le procedure per la condivisione delle informazioni sulle foreste ai sensi del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

Articolo 8

Condivisione dei dati sulle foreste

[...]

Articolo 9

Sistemi compatibili di conservazione e scambio delle informazioni sulle foreste

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per sviluppare sistemi compatibili di conservazione e scambio delle informazioni per la raccolta e la condivisione delle informazioni sulle foreste nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste, con l'assistenza delle strutture regionali di collaborazione istituzionale esistenti, comprese quelle previste dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti di cui all'articolo 3, paragrafo 3.
2. [...]

Articolo 10

Controllo della qualità delle informazioni sulle foreste

1. Gli Stati membri sono responsabili della qualità e della completezza delle informazioni sulle foreste che raccolgono e condividono nell'ambito del sistema di monitoraggio delle foreste.
2. Gli Stati membri valutano, alla frequenza della condivisione delle informazioni di cui agli allegati, la qualità delle informazioni sulle foreste che condividono rispettivamente in conformità del presente regolamento.
3. [...]
4. [...]

CAPO 3

COLLABORAZIONE INTEGRATA

Articolo 11

Coordinamento e collaborazione

1. Gli Stati membri e la Commissione coordinano gli sforzi e collaborano per migliorare la qualità, la tempestività e la copertura delle informazioni sulle foreste.
2. [...]
3. Gli Stati membri collaborano tra loro e coordinano gli interventi per migliorare la qualità, la tempestività e la copertura dei dati e delle informazioni sulle foreste.
4. Gli Stati membri e la Commissione possono chiedere l'assistenza e avvalersi delle strutture regionali di collaborazione istituzionale esistenti, nonché di organismi internazionali, compresi quelli previsti dalle convenzioni regionali e da altri consessi e processi pertinenti per inventari forestali e monitoraggio delle foreste.

Articolo 12
Corrispondenti nazionali

1. Ogni Stato membro designa uno o più corrispondenti nazionali e ne informa la Commissione.
2. I corrispondenti nazionali svolgono in particolare le seguenti funzioni:
 - a) coordinare la preparazione delle informazioni sulle foreste da condividere a norma del presente regolamento, tenendo conto di tutte le autorità competenti;
 - b) coordinare la partecipazione degli esperti competenti in materia di informazioni sulle foreste e monitoraggio delle foreste alle riunioni dei gruppi organizzate dalla Commissione e da altri organismi competenti per facilitare l'attuazione del presente regolamento.
3. [...]

Articolo 13
Piani integrati volontari a lungo termine

[...]

CAPO 4

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

Esercizio della delega

[...]

Articolo 15

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Riesame

1. Tutti gli aspetti del presente regolamento sono oggetto di un riesame periodico che tiene conto degli sviluppi pertinenti della normativa dell'Unione, dei quadri internazionali, dei progressi tecnologici e scientifici, delle ulteriori esigenze di monitoraggio e della qualità delle informazioni condivise a norma del presente regolamento. Entro il [5 anni dopo la data di entrata in vigore del regolamento], la Commissione presenta una valutazione d'impatto corredata, se del caso, di una proposta legislativa volta ad estendere l'ambito di applicazione del presente regolamento alle regioni ultraperiferiche e ad adeguare di conseguenza l'elenco delle informazioni sulle foreste.

2. Entro il [*PO: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento*], la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente regolamento.

Articolo 17

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente/La presidente

Il presidente

ALLEGATO I

ELENCO DEI DATI SULLE FORESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5,
PARAGRAFO 2, E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE

[...]

ALLEGATO II

ELENCO DEI DATI SULLE FORESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, E RELATIVE SPECIFICHE TECNICHE

a) Area forestale

Descrizione: superficie forestale.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: ettaro.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

a bis) Tipo di foresta

Descrizione: superficie forestale caratterizzata da un tipo fogliare dominante (latifoglie o conifere o misto). Per foresta mista si intende che né le conifere né le latifoglie superano il 75 % della copertura arborea.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: ettaro.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

a ter) Altre superfici boschive

Descrizione: superficie delle altre superfici boschive, da fornire solo se il totale delle altre superfici boschive rappresenta più del 5 % della superficie totale composta da foreste e altre superfici boschive.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: ettaro.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

a quater) Biomassa epigea

Descrizione: tutta la biomassa secca di alberi vivi al di sopra del suolo, compresi fusti, ceppi, rami, corteccia, semi e fogliame.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: t/ettaro.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

b) Volume degli alberi in piedi (per ettaro)

Descrizione: il volume complessivo in superficie di tutti i fusti vivi e in piedi in un'area forestale, ripartito per specie arborea. Sono inclusi i volumi di fusto sopra corteccia dall'altezza del ceppo fino alla parte superiore del fusto vivente inclusa, con diametro a petto d'uomo superiore a 7 cm (altezza superiore a 1,30 m). Per le latifoglie, il volume comprende anche grandi rami con un diametro minimo di 7 cm.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: m³ ettaro⁻¹.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

c) Incremento annuo netto (per ettaro)

Descrizione: incremento annuo lordo meno le perdite naturali annuali medie, ossia alberi che muoiono durante il periodo compreso tra due indagini sul sito di monitoraggio del suolo e che rimangono non raccolti nella foresta, ripartiti per specie arborea.

L'incremento annuo lordo è definito come l'incremento annuale medio degli alberi vivi in piedi nell'area forestale nel periodo compreso tra due indagini sul sito di monitoraggio del suolo. È espresso in termini di incremento di volume e comprende le componenti di crescita degli alberi con diametro a petto d'uomo ≥ 7 cm. L'incremento di volume comprende l'incremento della corteccia del fusto dall'altezza del ceppo al diametro superiore di 7 cm e, per le latifoglie, comprende anche grandi rami con un diametro minimo di 7 cm.

L'incremento annuo netto corrisponde all'incremento annuo lordo con riferimento alla stessa area forestale specificata, allo stesso periodo compreso tra due indagini sul sito di monitoraggio del suolo, con le stesse soglie e le stesse parti arboree.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: m³ ettaro⁻¹ anno⁻¹.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: 5 anni.

d) [...]

e) Composizione e ricchezza delle specie arboree

Descrizione: percentuale di superficie forestale occupata da specie arboree (o, se pertinente, livelli tassonomici inferiori).

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: percentuale della superficie.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: 5 anni.

f) Tipi di foreste europee

[...]

g) Prelievi

[...]

h) Legno morto

Descrizione: volume di alberi in piedi e morti e di detriti legnosi morti a terra, di diametro pari o superiore a 10 cm, in un'area forestale. Il volume del legno morto in piedi e a terra include ceppi.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: m³ ettaro⁻¹.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

i) Ubicazione degli habitat forestali nei siti Natura 2000

[...]

j) Abbondanza di uccelli comunemente presenti nelle foreste

[...]

k) Superficie delle foreste primarie e antiche

Descrizione: superficie delle foreste primarie e antiche, ai sensi della definizione nazionale.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: ettaro.

Calendario: superficie condivisa entro il 1° gennaio 2030.

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

l) Aree forestali protette

Descrizione: superficie delle foreste all'interno di aree protette, in linea con le relazioni sulle aree designate a livello nazionale trasmesse all'Agenzia europea dell'ambiente, integrate da informazioni sui livelli di protezione, anche rigorosa, e sui relativi regimi di gestione specificati nella legislazione nazionale o in altri documenti pertinenti.

Risoluzione spaziale: nazionale e NUTS 2.

Unità: ettaro.

Calendario: [...]

Accuratezza: intervallo di confidenza o errore standard, a seconda dei casi.

Frequenza di condivisione delle informazioni: annuale.

m) Produzione e commercio di prodotti in legno

[...]

n) Biomassa forestale per la bioenergia

[...]

ALLEGATO III

DESCRIZIONE DEI DATI SULLE FORESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 8

[...]

ALLEGATO III bis (nuovo)

DESCRIZIONE DELLE INFORMAZIONI SULLE FORESTE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 3 bis

a) Superficie degli habitat forestali nei siti Natura 2000

Descrizione: superficie degli habitat forestali di cui all'allegato I, punto 9, della direttiva 92/43/CEE nei siti di importanza comunitaria e di zone speciali di conservazione designate a norma dell'articolo 4 di tale direttiva.

b) Indice dell'avifauna comune in habitat forestale

Descrizione: informazioni conformi alla descrizione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2024/1991.

c) Biomassa forestale per la bioenergia

Descrizione: informazioni sull'uso della biomassa forestale per la produzione di energia, in linea con la comunicazione di cui all'allegato IX, parte 1, lettera m), del regolamento (UE) 2018/1999.

d) Connettività delle foreste

Descrizione: informazioni conformi alla descrizione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2024/1991.

e) Prelievi

Descrizione: informazioni conformi alla descrizione di cui all'allegato VII, sezione 3, del regolamento (UE) 691/2011.

f) Superficie di foresta disponibile per l'approvvigionamento di legno e foresta non disponibile per l'approvvigionamento di legno

Descrizione: informazioni conformi alla descrizione di cui all'allegato VII, sezione 3, punto 1), del regolamento (UE) 691/2011.

g) Produzione e commercio di prodotti in legno

Descrizione: informazioni sulla produzione e sul commercio dei prodotti in legno specificati nel questionario congiunto sul settore forestale e nei manuali d'uso pertinenti.

h) Incendi boschivi

Descrizione: [...]

- 1) Informazioni fornite sulla base dei prodotti del Sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi (EFFIS):
 - i. incendi e
 - ii. area forestale bruciata.
- 2) Informazioni conformi ai dati forniti dagli Stati membri nel quadro del gruppo di esperti sugli incendi boschivi.

i) Percentuale di foreste con struttura disetanea

Descrizione: informazioni conformi alla descrizione di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2024/1991.

ALLEGATO IV

**RACCOMANDAZIONI PER I PIANI VOLONTARI INTEGRATI A LUNGO
TERMINE DI CUI ALL'ARTICOLO 13**

[...]
